

Pier Mellini  
Vicolo Al Noceto 5  
CH-6600 Locarno  
☎: 091 752 14 05  
☎079 526 07 15  
e-mail: pmellini@ticino.com

---

RACCOMANDATA

Locarno, 8 gennaio 2019

Lodevole

Consiglio di Stato  
Palazzo delle Orsoline  
Piazza Governo

**6500 Bellinzona**

### **Ricorso**

ai sensi degli articoli 208 e ss LOC

presentato dalle signore e dai signori:

- Pier Mellini, vicolo Al Noceto 5, 6600 Locarno (Consigliere comunale e membro della Commissione della Gestione);
- Fabrizio Sirica, via F. Caponelli 10, 6600 Locarno (Consigliere comunale)

### **contro**

la decisione del Consiglio Comunale di Locarno del 17 dicembre 2018 pubblicata all'albo comunale il 19 dicembre 2018 (allegato 1) che ha approvato i Conti preventivi 2019 del Comune segnatamente al centro costo 104 Autosilo di Largo Zorzi: 390.11 "addebito interno per ammortamenti".

Più in particolare si contesta il mancato ammortamento al centro costo citato (allegato 11).

## Preliminarmente

Il ricorso è tempestivo. I ricorrenti sono legittimati poiché cittadini di Locarno (cfr. articoli 209 e 213 LOC).

### In fatto

1. Il 21 novembre 2016 il Consiglio comunale di Locarno approvava il diritto di prelazione legale relativo al diritto di superficie per sé stante e permanente, intavolato quale particella 5530 RFD Locarno, e gravante la particella 199 RFD Locarno di proprietà del Comune di Locarno (autosilo di Largo Zorzi), classificato come bene amministrativo.
2. Il 28 maggio u.s. il Consiglio comunale approvava il M.M. 43 concernente la trasformazione di alcuni beni di proprietà della Città da amministrativi a patrimoniali. Fra queste trasformazioni figurava anche l'autosilo di Largo Zorzi (allegato 5).
3. Nella fase di presentazione, di discussione e di votazione del Messaggio citato, il Municipio non ha presentato né alla Commissione della Gestione né tantomeno al Consiglio comunale gli allegati 2 e 3, richiesta di parere alle SEL, che avrebbero permesso una diversa valutazione dell'operazione.

In modo particolare la SEL sottolineava come *“è preponderante che lo stesso risponda a un bisogno pubblico quale quello della gestione del traffico. Riteniamo quindi che questo tipo di opera, al pari dei posteggi pubblici, sia da considerarsi a tutti gli effetti **un bene amministrativo**, ..., (si veda anche il Manuale di contabilità dei comuni ticinesi, cpv 6.2)”*.

In entrambi i documenti, con sfaccettature diverse, si dava parere negativo alla trasformazione in questione.

4. Il fatto di non aver trasmesso i documenti citati sopra contraddice fortemente con quanto affermato in uno scritto inviato sempre alla SEL il 23 novembre u.s. dove il Municipio affermava che *“siamo dell'avviso che il Consiglio Comunale, nell'approvare i vari messaggi municipali, sia stato correttamente e compiutamente informato e abbia preso le proprie decisioni con cognizione di causa, consapevole anche delle implicazioni tecnico-finanziarie, rispettando i limiti della propria autonomia comunale”* (allegato 4).
5. A seguito all'approvazione del Messaggio Municipale 43 in data 22 giugno 2018, la SEL inviava al Municipio una lettera (allegato 6) dove ribadiva che la decisione *“contravviene alla corretta attribuzione dei beni comunali”*.

La lettera terminava con la richiesta di consegnarne copia alla Commissione della Gestione, ciò che il Municipio ha del tutto disatteso.

6. Il 5 luglio u.s. la SEL inviava a tutti i Municipi una circolare (allegato 7) dove indicava chiaramente come *“posteggi, autosili, porti e aeroporti” devono essere considerati beni amministrativi*, indicando che *“intendiamo rendere attenti i comuni sulla necessità di una corretta assegnazione dei beni comunali, evitando scelte legate alla mera convenienza budgetaria”*.

La circolare terminava con la richiesta di consegnarne copia alla Commissione della Gestione, ciò che il Municipio ha, per l'ennesima volta, completamente disatteso.

Il mancato inoltro alla Commissione della Gestione dei documenti testé citati ha influito in maniera determinante sulla valutazione dei conti preventivi, che danno un utile al risultato d'esercizio di fr. 33'410.- (allegato 12).

7. Solamente dopo la presentazione dei conti preventivi in Commissione della Gestione da parte del Direttore dei servizi finanziari e del Capo dicastero finanze il 5 novembre u.s. abbiamo appreso dell'esistenza e della pubblicazione della circolare del 7 luglio.
8. A seguito di ciò, nell'ambito della discussione nel gruppo socialista in Consiglio Comunale è stato posto il problema e inoltrato ai Servizi finanziari una serie di domande riguardanti il preventivo. La prima riguardava direttamente la questione dell'autosilo. La risposta è giunta il 23 novembre 2018 (allegato 13).
9. Il 20 e il 23 novembre è stato scritto una mail alla SEL chiedendo un loro parere (allegato 8) che, nelle sue risposte, ha ribadito quanto già era stato comunicato al Municipio in più occasioni e sottolineando come *"l'inclusione dell'autosilo nei BP non è corretta, così come (di conseguenza) il non prevedere alcun ammortamento sullo stesso"*.

Nella risposta appare inoltre che la SEL aveva già anticipato la sua valutazione già il 5.10.17.

10. Il 5 dicembre 2018 il gruppo socialista fa pervenire all'Ufficio presidenziale del CC un emendamento dove si chiede *"di introdurre un ammortamento calcolato su principi commerciali al centro costo 104 Autosilo Largo Zorzi: 390.11 "addebito interno per ammortamenti, come da art. 13 Regolamento sulla gestione finanziaria e sulla contabilità dei Comuni"* (allegato 9).

A titolo abbondanziale va considerando come l'acquisto dello stesso non possa essere interpretato unicamente come investimento finanziario in quanto è stato finanziato parzialmente con contributi sostitutivi per posteggi nella misura di fr. 3.7 milioni."

### **In diritto**

1. Occorre ricordare che giusta l'art. 151 cpv. 1 LOC la gestione finanziaria comunale è retta, tra gli altri, dai principi della legalità e dell'equilibrio finanziario.

Il cpv. 2 stabilisce altresì che la contabilità deve permettere una visione chiara, completa e veridica della gestione finanziaria, del patrimonio e dei debiti del comune.

Abbondanzialmente si può ricordare che:

*"A tale proposito è necessario richiamare alcuni principi che regolano la gestione finanziaria di un Comune per sottolineare soprattutto e immediatamente come, in definitiva, essa diverga in modo sostanziale da quella di qualsiasi impresa privata". "L'esigenza fondamentale nella gestione finanziaria di un Comune è la chiarezza, la trasparenza, cosicché, al limite, i conti comunali possono essere letti e compresi da qualsiasi cittadino, anche senza particolare formazione; è questa un'esigenza di carattere squisitamente politico comprensibile se si pone mente al fatto che il Comune è un'entità politica del tutto particolare".*

*"Qualsiasi atto privo di quella chiarezza e di quella trasparenza viene meno innanzitutto a questa esigenza d'educazione politica del tutto fondamentale" ( RDAT, 1976, p. 33 e RDAT, 1984, p. 25).*

Di sicuro la Commissione della Gestione deve poter disporre di tutte le informazioni utili, in particolare quelle della SEL che funge da autorità di vigilanza sui comuni e verifica costantemente la tenuta dei conti.

## 2. **mancata completezza**

Nella fattispecie il Municipio, a più riprese, non ha permesso alla Commissione della Gestione una valutazione sufficientemente completa dell'esame, non producendo gli scritti della SEL e altra documentazione.

La mancata completezza si è prodotta non integrando i pareri, facendo figurare lo scambio di vedute come "discussione", mettendo sullo stesso piano un parere esterno - nemmeno riprodotto - con quello dell'autorità di vigilanza, che lasciava intendere che la SEL concordasse col fatto che sussisteva margine di apprezzamento.

L'atteggiamento di resistenza passiva del Municipio è persistito non inviando alla Commissione della Gestione in modo tempestivo, ma solo cinque mesi dopo, e come richiesto dalla stessa SEL, la lettera 22 giugno 2018 e la direttiva del 5 luglio 2018.

La resistenza passiva del Municipio ha di fatto impedito alla Commissione della Gestione di confrontarsi col parere SEL e della Multirevisioni SA prima dell'arrivo dei Preventivi 2019 e di approfondire le conseguenze che avrebbe avuto sui conti comunali il passaggio a bene patrimoniale dell'autosilo. Infatti, al di là della pertinenza di questa trasformazione, un'artificiosa contrazione dell'ammortamento produce effetti sul risultato d'esercizio.

## 3. **poca chiarezza**

Un aspetto di confusione è l'utilizzo degli accantonamenti per posteggi che, giustamente come confermato dalla SEL, conferisce in primo luogo interesse pubblico all'operazione.

Aspetto, come detto, chiarito alla Commissione della Gestione solo tardivamente, tanto che la stessa, nel rapporto contrario all'introduzione dell'emendamento, indica l'utilizzo del fondo posteggi come motivo per non ammortizzare ulteriormente il bene.

Va pure menzionato che il Municipio *"Ritiene utile introdurre le modifiche qui in discussione indipendentemente dall'introduzione del nuovo piano contabile armonizzato (MAC2)"* (MM 43), mentre la Commissione della Gestione, nel rapporto al relativo messaggio, fa credere che si tratti di un'anticipazione legittima del nuovo modello, estendendone perfino l'applicazione.

## 4. **motivi di illegalità**

L'illegalità oggetto del presente ricorso consiste nella mancata applicazione di un ammortamento al valore dell'autosilo, come richiesto da un emendamento del Gruppo Socialista, immobile peraltro trasformato in precedenza illegittimamente in bene patrimoniale, come del resto ampiamente rilevato anche dalla SEL.

La mancata applicazione di un ammortamento disattende le normative in vigore relative agli ammortamenti richiesti per i beni patrimoniali (art. 13 RgFC).

Da rilevare che, qualora l'autosilo fosse rimasto bene amministrativo, all'immobile sarebbe tornato applicabile in tema di ammortamenti l'art. 12 RGFC, con ben altre incidenze finanziarie sui conti comunali.

Si richiama in questa sede anche il principio della costanza degli ammortamenti amministrativi elencati al punto 12.2 del Manuale di contabilità dei comuni ticinesi, che giustifica tale principio per scongiurare operazioni ballerine finalizzate al "correttivo ottico".

## 5. **salvaguardia del bene**

La confusione attorno a questa operazione rende praticamente impossibile stabilire in che modo il bene oggetto dell'emendamento venga salvaguardato, e con esso la sua funzione, senza il ribaltamento di importanti oneri sui prossimi anni.

Va pure segnalato che anche solo dal profilo commerciale l'operazione di "risparmio" sugli ammortamenti, praticata trasformando l'immobile in bene amministrativo e poi rinunciando agli ammortamenti proposti dal Gruppo Socialista, rende assai difficile confrontare i risultati di esercizio 2018-2019 e stabilire su quale reale reddito la Città può programmare il proprio futuro.

## 6. **emendamento**

Nella sua lettera del 22 giugno 2018 la SEL formula unicamente un invito al Comune a rivedere l'attribuzione dell'autosilo a BP, rinviando una corretta attribuzione al momento di approvare il nuovo piano contabile.

L'emendamento (allegato 9) chiedeva, in base alla norma già richiamata, di *"introdurre un ammortamento calcolato su principi commerciali al centro costo 104 Autosilo di Largo Zorzi: centro costo 390.11 "addebito interno per ammortamenti"*.

Sullo stesso il rapporto della Commissione della Gestione (allegato 10) dava parere negativo; la maggioranza della Commissione della Gestione giustificava questa sua posizione indicando calcoli fantasiosi, peraltro non contestati dal Municipio, principale attore delle diverse illiceità qui esposte.

Sottoposto al Consiglio comunale in data 17 dicembre u.s., l'emendamento veniva rigettato nella votazione eventuale con 24 voti in favore della variante Messaggio municipale e 9 voti in favore dell'emendamento proposto.

## 7. **richiesta**

L'accumulo delle infrazioni alle norme di legge e di regolamento sopra ricordate, la resistenza passiva del Municipio e le giustificazioni ai ritardi insostenibili nell'informare la Commissione della Gestione, il tenore della discussione che ne è derivato, la confusione generale alla vigilia del passaggio al nuovo modello contabile e l'abuso dell'autonomia comunale in ambito di ammortamenti prodottasi con la decisione qui impugnata impongono di chiedere al lodevole Consiglio di Stato un esame complessivo volto a riconsiderare la legittimità dell'attribuzione a BP dell'autosilo o perlomeno ad imporre l'ammortamento proposto per l'autosilo quale bene patrimoniale, in attesa di una riconsiderazione della sua corretta classificazione in futuro.

Accettare quanto è successo significherebbe per contro negare le norme che reggono la corretta tenuta dei conti comunali in funzione della loro necessaria trasparenza e chiarezza verso la popolazione.

A nostro parere le infrazioni multiple alle regole e ai principi della contabilità in una fase delicata di passaggio a nuovi principi di ammortamento assai diversi sono particolarmente gravi, poiché compromettono un adeguato e partecipato passaggio alle nuove regole.

## **Per questi motivi si chiede al lodevole Consiglio di Stato di giudicare:**

1. Il presente ricorso è accolto
2. Di conseguenza la decisione del Consiglio comunale del 17 dicembre 2018 di approvazione del

M.M. 69 del 25 ottobre 2018 accompagnante i conti preventivi del Comune di Locarno viene annullata.

3. Non si percepiscono spese giudiziarie a carico dei ricorrenti né si assegnano ripetibili

Con ogni ossequio.

Pier Mellini, in Locarno

Fabrizio Sirica, in Locarno

Allegati:

- a) allegato 1: pubblicazione delle risoluzioni del Consiglio Comunale (art. 74 LOC) del 19 dicembre 2018
- b) allegato 2: mail del 2 ottobre inviato alla SEL dal Direttore dei Servizi finanziari
- c) allegato 3: mail del 2 ottobre inviato alla Multirevisioni SA dal Direttore dei Servizi finanziari
- d) allegato 4: lettera del 23 novembre u.s. inviata dal Municipio alla SEL
- e) allegato 5: M.M. no. 43 concernente la trasformazione di alcuni beni di proprietà della Città da amministrativi a patrimoniali
- f) allegato 6: lettera SEL del 22 giugno u.s. al Municipio
- g) allegato 7: circolare della SEL a tutti i Municipi del 7 luglio u.s.
- h) allegato 8: mail del 20 e 23 novembre u.s. inviata alla SEL da parte di Pier Mellini, consigliere comunale in Locarno
- i) allegato 9: emendamento del 5 dicembre u.s. del gruppo socialista in CC a Locarno
- l) allegato 10: Rapporto della Commissione della gestione sulla proposta di emendamento al centro di costo 104 "Autosilo Largo Zorzi" del conto 390.11 "addebito interno per ammortamenti"
- m) allegato 11: estratto Preventivo secondo la classifica istituzionale per l'anno 2019
- n) allegato 12: ricapitolazione Preventivo 2019
- o) allegato 13: risposte dei Servizi finanziari